



## CONVENZIONE

Tra

La Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (di seguito FISPEP), con sede in Roma, Via delle Tre Fontane 27 in Roma, nella persona del Presidente pro tempore **Sandrino Porru**, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima Federazione

e

L'Ente di Promozione Sportiva Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero (di seguito ACSI) con sede in Roma, Via Ostiense 160/e, nella persona del Presidente pro tempore **Antonino Viti**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

### **Premesso che:**

- la Legge 189/2003 prima e il D.P.C.M. dell'08/04/2004 poi hanno attribuito al Comitato Italiano Paralimpico, il ruolo di Ente preposto al "riconoscimento e coordinamento dell'attività sportiva per persone con disabilità sull'intero territorio nazionale";
- ai sensi dei suddetti atti normativi, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, il CIP, attraverso le Entità da esso riconosciute, coordina e disciplina l'organizzazione sportiva agonistica e promozionale degli sport praticati dalle persone con disabilità;
- la FISPEP, riconosciuta in data 25 settembre 2010 dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale "Federazione Sportiva Paralimpica", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva, rivolta alle persone con disabilità fisica o sensoriale, e le attività ad essa connesse per le discipline dell'Atletica Leggera, del Calcio per Disabili Fisici, del Calcio per Amputati, del Rugby in Carrozzina, e di tutte quelle discipline per le quali si dovrà prevedere una fase di sperimentazione al fine di trovarne la giusta collocazione anche all'interno delle altre F.S.P. afferenti al CIP. Agisce, inoltre quale rappresentante delle specifiche discipline sportive, in analogia con quanto previsto dall'International Paralympic Committee (IPC) per gli IOSDs (International Organizations of Sports for the Disabled);
- l'ACSI promuove un movimento sportivo che vive l'esigenza dello sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, al servizio delle persone e del territorio.
- L'ACSI, già riconosciuto quale Ente di Promozione Sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi del DPR n° 530/1974, e parimenti riconosciuto in data 25 settembre 2010 quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è altresì riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente Nazionale con finalità assistenziali (decreto del 27 dicembre 1986). HA la natura di Associazione di Promozione Sociale e di rete associativa del Terzo Settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117;





- L'ACSI, da novembre 1999, è membro effettivo dello CSIT (International Workers and Amateurs in Sports Confederation) organismo internazionale di sport per tutti riconosciuto dal CIO.

la FISPEP e l'ACSI concordano sulla necessità di concertare un'azione comune per diffondere la pratica sportiva tra le persone con disabilità fisica e sensoriale e, a tal fine, convengono quanto segue:

## **Articolo 1 - Norme generali**

**1.1** La FISPEP e l'ACSI, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle specifiche reciprocità, finalità e prerogative, convengono la volontà e l'impegno di concordare e definire rapporti di collaborazione nell'ambito delle attività sportive praticate da Atleti con disabilità fisica, intellettuale-relazionale e sensoriale.

I rapporti di collaborazione saranno impostati sulla base della reciproca soddisfazione dei due Enti e dei loro tesserati.

Essi disciplineranno, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei loro tesserati con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.

Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito delle attività sportive praticate da Atleti con disabilità fisica, intellettuale-relazionale e sensoriale.

**1.2** I rapporti di collaborazione riguarderanno in particolare:

1. l'affiliazione delle Società e il tesseramento delle persone;
2. l'organizzazione di Manifestazioni e i calendari di attività;
3. la partecipazione alle gare;
4. la formazione dei quadri tecnico-dirigenziali;
5. l'uso degli impianti sportivi;
6. le iniziative culturali.

## **Articolo 2 - L'affiliazione delle società e il tesseramento delle persone**

**2.1** Le Società affiliate all'ACSI, fermo restando il rispetto delle Norme federali, tecniche ed amministrative in merito alla partecipazione alle gare, possono prendere parte a tutte le manifestazioni promozionali indette dalla FISPEP a livello territoriale.

**2.2** Le Società affiliate alla FISPEP, a pari condizioni, possono partecipare a tutte le Manifestazioni territoriali organizzate dall'ACSI.

**2.3** A livello nazionale la partecipazione delle Società affiliate alle Manifestazioni indette dai due Organismi presuppone in ogni caso l'affiliazione agli stessi.

**2.4** Nel caso in cui Società già affiliate all'ACSI intendano partecipare a Manifestazioni sportive agonistiche indette dalla FISPEP dovranno procedere a regolare affiliazione alla Federazione nel pieno rispetto delle sue specifiche normative attinenti il tesseramento e l'affiliazione.





**2.5** I termini “Campionato Italiano” e “Campione Italiano” per tutte le categorie e, riferiti all’attività internazionale, “squadra Italiana” o “Nazionale” (Atleti Azzurri) possono essere utilizzati esclusivamente dalla FISPEP. L’ACSI può utilizzare solo il termine “Campionati Nazionali ACSI” o “Campioni Nazionali ACSI”.

**2.6** L’ACSI, ai fini della tutela sanitaria degli Atleti con disabilità fisica o sensoriale, prende atto delle Norme Regolamentari emanate dalla FISPEP, impegnandosi a recepirle nei propri Regolamenti.

### **Articolo 3 – L’organizzazione di Manifestazioni e i Calendari di attività**

**3.1** Gli Organi Territoriali della FISPEP e dell’ACSI concorderanno, in un unico Calendario Regionale, le date delle Manifestazioni Promozionali congiunte dando la precedenza ai propri Eventi istituzionali, Nazionali e/o Territoriali. Si conviene, in ogni modo, l’obbligo di reciproca comunicazione almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell’Evento.

**3.2** Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo, a fornire reciproca assistenza per l’eventuale utilizzo di Giudici ed Ufficiali di Gara in proprie Manifestazioni a carico del soggetto organizzatore dell’Evento.

### **Articolo 4 – Partecipazione alle gare**

**4.1** La FISPEP consentirà la partecipazione di Atleti con le disabilità riconosciute dalla stessa, tesserati per le Società dell’ACSI, purché in regola con il tesseramento, con le Norme per la tutela sanitaria e con la copertura assicurativa previste dall’ACSI stesso, a tutte le Manifestazioni promozionali indette dalla FISPEP a carattere territoriale.

**4.2** I tesserati a Società affiliate alla FISPEP, a pari condizioni, potranno partecipare a tutte le Manifestazioni territoriali organizzate dall’ACSI.

**4.3** Oltre gli Atleti, anche i Tecnici, gli Accompagnatori, ecc., delle Società partecipanti agli Eventi dovranno essere in regola con il relativo tesseramento, come stabilito dai due Organismi.

**4.4** Tutti i partecipanti alle gare dovranno essere in possesso della relativa tessera di appartenenza alla FISPEP e/o all’ACSI valida per l’anno in corso, ed esibirla su richiesta degli Organizzatori e/o dei Giudici ed Ufficiali di Gara.

### **Articolo 5 – Sperimentazione di nuove attività sportive**

**5.1** In considerazione che la FISPEP, pur avendo caratteristiche di Federazione Multidisciplinare, riconosce un numero definito di discipline sportive, l’ACSI potrà sperimentare la pratica non agonistica di nuove discipline al fine di ampliare l’offerta sportiva dedicata alle disabilità riconosciute dalla Federazione.

**5.2** Le Manifestazioni Sportive delle discipline non riconosciute dalla FISPEP cadono interamente sotto l’egida dell’ACSI e quindi presuppongono l’affiliazione delle Società e il tesseramento degli atleti all’ACSI stesso.



**5.3** Per consentire la reciproca conoscenza delle attività sportive attivate, la FISPESS e l'ACSI restano impegnati a comunicarsi annualmente l'elenco delle discipline sportive praticate dagli Atleti, con disabilità fisica o sensoriale, nell'ambito della propria organizzazione.

## **Articolo 6 - La formazione dei quadri tecnico-dirigenziali**

**6.1** La FISPESS supporta l'azione dell'ACSI diretta alla formazione dei propri Quadri Tecnici e Dirigenziali per l'attività promozionale.

Tale assistenza si può concretizzare:

- in una consulenza generica;
- nell'utilizzazione di Esperti federali della FISPESS nell'ambito dei Corsi formativi dell'ACSI, concordandone le modalità di svolgimento. I costi del personale saranno a carico degli Organizzatori;
- nella partecipazione di Esponenti dei Quadri dell'ACSI ai Corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla FISPESS, sia a livello nazionale che periferico.

**6.2** In accordo tra le Parti, nel caso le ore di formazione svolte dagli Esperti FISPESS all'interno dei Corsi organizzati dall'ACSI siano compatibili con il programma formativo dei Corsi FISPESS, la Federazione potrà riconoscere un "bonus" al monte ore a tutti i partecipanti ai Corsi ACSI che decidano poi di iscriversi ai Corsi per Tecnici FISPESS.

## **Articolo 7 – Commissioni Paritetiche e controversie**

**7.1** Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica Nazionale, l'incarico di definire, per quanto possibile, programmi tecnici, i Calendari dell'attività sportiva e altri aspetti concernenti l'attività sportiva e quella formativa, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

**7.2** È cura della Commissione Paritetica Nazionale provvedere, annualmente, alla stesura del "Documento Programmatico annuale" per la definizione degli obiettivi operativi.

**7.3** Le controversie fra le parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CIP.

## **Articolo 8 – L'uso degli impianti sportivi**

**8.1** La FISPESS e l'ACSI si impegnano a sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc. una comune azione per una più razionale utilizzazione degli Impianti Sportivi Pubblici.

**8.2** L'ACSI, compatibilmente con i propri Calendari Sportivi, si impegna a concedere alla FISPESS, se possibile gratuitamente o comunque alle migliori condizioni, l'utilizzo degli Impianti Sportivi che gestisce sul territorio in occasione di Eventi ufficiali da questa indetti sia a livello locale che nazionale.



**8.3** Le Parti inoltre si impegnano, nel comune interesse, a concordare l'uso degli Impianti di proprietà degli Enti e delle Scuole locali a beneficio e con reciproca soddisfazione dei propri Organi Territoriali e delle Società affiliate.

#### **Articolo 9- Le iniziative culturali**

La FISPEP e l'ACSI concordano, nell'ambito delle iniziative culturali, per quanto possibile, di attivare congiuntamente una serie di iniziative che principalmente possono essere riassunte in:

- diffusione di testi e pubblicazioni,
- possibilità di abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati,
- organizzazione di Convegni e Studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche dello sport praticato da persone con le disabilità riconosciute dalla Federazione e per le quali andranno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

#### **Articolo 10 – Accordi regionali migliorativi**

La presente convenzione firmata dai rispettivi Presidenti Nazionali della FISPEP e dell'ACSI ha validità su tutto il Territorio Nazionale. In considerazione delle nuove competenze attribuite alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, i firmatari della presente convenzione promuoveranno presso i rispettivi Organi Periferici la stipula di accordi e convenzioni a carattere territoriale, migliorative della presente convenzione.


#### **Articolo 11 – Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione ha validità per il Quadriennio Paralimpico estivo in corso qualora non venga formalmente disdetta da una delle Parti.

*La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine.*

Roma. 20 ottobre 2022

**Associazione di Cultura, Sport  
e Tempo Libero**

Il Presidente  


**Federazione Italiana Sport  
Paralimpici e Sperimentali**

Il Presidente  
